

**CONSORZIO  
INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE  
DEL CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO  
DELL' ITALIA NORD - ORIENTALE**

**STATUTO**

**(approvato con D.P.R. 13-10-1969 n° 1106,  
pubblicato sulla G.U. 4-2-1970 n° 30)**

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE  
DEL CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD-ORIENTALE

- \* \* 0 \* \* -

S T A T U T O

(approvato con D.P.R. 13 ottobre 1969, n. 1106, pubblicato  
in sunto sulla "Gazzetta Ufficiale" 4 febbraio 1970, n. 30)

- - - - -

/

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE  
DEL CENTRO DI CALCOLO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD-ORIENTALE

- \* \* \* -

S T A T U T O

(approvato con D.P.R. 13 ottobre 1969, n. 1106, pubblicato  
in sunto sulla "Gazzetta Ufficiale" 4 febbraio 1970, n. 30)

- - - - -

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio interuniversitario, costituito per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione ed in forza della convenzione sottoscritta, in data 14 luglio 1967, dai Rettori, pro tempore, delle Università di Bologna, Firenze, Padova e dal Rettore dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, ha la gestione della centrale di elaborazione di da ti dell'Italia nord-orientale, in base alle norme del presente Statuto.

Il Consorzio acquista la personalità giuridica con il decre to del Presidente della Repubblica, che approva la convenzione istitu tiva predetta.

ARTICOLO 2 - ENTI CONSORZIATI

Fanno parte del Consorzio:

- a) - gli Enti universitari che lo hanno promosso;
- b) - ogni altra Università territorialmente interessata, previa

deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che approva la relativa richiesta di allacciamento al Centro di calcolo;

c) - ogni altro Ente pubblico o privato che - per scopi di ricerca scientifica - versi annualmente e per la durata del Consorzio una somma pari almeno al 20% dei finanziamenti a favore del Consorzio stesso, quali risultano dall'ultimo bilancio consuntivo approvato: la partecipazione al Consorzio viene a cessare automaticamente qualora l'Ente cessi dal versare il contributo finanziario predetto.

Ogni Ente consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

### ARTICOLO 3 - SCOPO

Scopo fondamentale del Consorzio è assicurare il funzionamento del Centro di calcolo elettronico, promuovere le condizioni atte a rendere accessibili al Ministero della Pubblica Istruzione e ad ogni consorziato i più avanzati mezzi di elaborazione automatica dei dati, coordinare ricerche intese ad arricchire il patrimonio e il programma di elaborazione, divulgare didatticamente l'utilizzo dell'elaborazione automatica.

Eccezionalmente, il Consorzio può accogliere le richieste - sempre che le medesime presentino interesse scientifico - provenienti da imprese ad alto potenziale produttivo, modernamente attrezzate e in fase di ulteriore sviluppo.

### ARTICOLO 4 - DURATA

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10 (dieci), che

è prorogata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da parte di almeno i due terzi degli Enti consorziati.

#### ARTICOLO 5 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Bologna.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bo  
logna.

#### ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Direttore del Centro di calcolo.

#### ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio, che è nominato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 8, assolve alle seguenti funzioni:

- a) - rappresenta legalmente il Consorzio, a tutti gli effetti;
- b) - convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne di  
rige i lavori;
- c) - sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'ap  
provazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, predisposti in  
conformità alle direttive del Consiglio stesso;
- d) - vigila sui servizi amministrativi e contabili;

e) - assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti;

f) - esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dalle norme di legge, e che comunque interessano il Consorzio.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente.

#### ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto:

- a) - dai Rettori delle Università consorziate, o loro delegati;
- b) - da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione;
- c) - da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni accademici e nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente, entrambi da scegliere fra i Rettori o loro delegati.

All'inizio del triennio il nuovo Consiglio è costituito con provvedimento del Presidente.

All'inizio di ogni esercizio finanziario deve essere constatata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'appartenenza al Consiglio dei membri in carica nell'esercizio precedente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Centro di calcolo.

#### ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, oltre all'esame e all'approvazione dei bilanci:

- a) - delibera in materia di convenzioni e di contratti, approvandone le rispettive modalità;
- b) - delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- c) - delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) - redige e approva i regolamenti di esecuzione dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione dei bilanci, nonché ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

#### ARTICOLO 10 - DIRETTORE DEL CENTRO DI CALCOLO

Il Direttore del Centro di calcolo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica un triennio accademico: può essere riconfermato nella carica una sola volta.

Egli vigila su tutte le attività inerenti al Centro di calcolo e sul personale del Consorzio: inoltre può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione ad eseguire le sue deliberazioni.

Il Direttore del Centro di calcolo viene coadiuvato nelle sue funzioni dal personale amministrativo, tecnico ed esecutivo all'uopo assunto, oppure assegnate dalle Università consorziate.

### ARTICOLO 11 - PERSONALE

Per il più organico e ordinato funzionamento dell'attività del Consorzio, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere assunto il seguente personale:

- a) - un segretario amministrativo, il quale svolge tutte le funzioni di carattere amministrativo e contabile;
- b) - un congruo numero di capi-reparto, che svolgono le funzioni di dirigenti tecnici dei vari reparti;
- c) - ogni altra persona cui possano essere affidate mansioni amministrative, contabili od esecutive.

La retribuzione del suddetto personale è preventivamente determinata dal Consiglio di Amministrazione.

### ARTICOLO 12 - BILANCI

L'esercizio finanziario inizia il 1° novembre di ciascun anno e termina il 31 ottobre successivo.

Il Consiglio approva entro l'ottobre il bilancio preventivo e ne dà comunicazione agli Enti consorziati e al Ministero della Pubblica Istruzione. Nel bilancio deve essere iscritto ogni anno un fondo di riserva.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio approva il conto consuntivo dell'esercizio precedente e ne dà le comunicazioni di cui al comma precedente.

### ARTICOLO 13 - TESORERIA E CASSA

Il servizio di tesoreria e cassa è affidato ad un solido I-



stituto di credito, normalmente quello che gestisce l'analogo servizio per l'Università di Bologna.

#### ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

Il Centro di calcolo è costituito da un calcolatore centrale installato presso l'Università di Bologna; esso è collegato a calcolatori satelliti, installati presso gli Enti universitari consorziati, la cui gestione può essere affidata al Consorzio su espressa delega della Università interessata.

All'unità centrale e a ciascun satellite possono fare capo più terminali, secondo le esigenze di ciascuna Università consorziata, che provvede a sua cura e spese alla loro installazione e funzionamento.

A scopo di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, le Università consorziate possono far accedere il proprio personale scientifico e tecnico all'unità centrale e alle linee di trasmissione.

#### ARTICOLO 15 - UTILIZZAZIONE DELL'UNITA' CENTRALE

Il Ministero della Pubblica Istruzione, tutti gli Istituti e le Amministrazioni delle Università consorziate hanno diritto ad utilizzare l'unità centrale con il solo addebito delle spese.

A scopo di ricerca l'utilizzazione è consentita anche ad altri Enti pubblici ed a privati, alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - FINANZIAMENTI

Il Consorzio provvede all'esercizio dell'unità centrale e, su espressa delega dell'Ente universitario consorziato, dei satelliti ad essa collegati e dei relativi collegamenti, nonché della ricerca scientifica, avvalendosi delle attrezzature tecniche e scientifiche, dei beni mobili attualmente in uso e dei contributi specifici che annualmente siano stanziati a suo favore da Ministero, Enti o privati.

Le Università di cui all'articolo 1 del presente statuto contribuiscono al funzionamento del Consorzio con le seguenti somme, da ripartire in più annualità:

-	Università di Firenze	20 milioni	
-	" " Bologna	25	"
-	" " Padova	20	"
-	" " Venezia	10	"

Ogni altra Università territorialmente interessata che, ai sensi dell'articolo 2, comma b), entrerà a far parte del Consorzio, sarà tenuta al versamento di un contributo nella misura da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso.

L'installazione, la manutenzione e il funzionamento delle unità terminali sono a carico dei rispettivi utenti.

ARTICOLO 17 - REGOLAMENTI

Per l'attuazione del presente statuto sono emanati regolamenti di esecuzione, redatti e approvati dal Consiglio di Amministrazione: ciò anche in relazione ad esigenze di funzionamento che derivino eventualmente da nuove possibilità e sviluppi della tecnica.

ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE BENI RESIDUI

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti al Ministero della Pubblica Istruzione.

- - - - -

N.B. - Il Consorzio è stato istituito con convenzione stipulata tra le Università di Bologna, Venezia, Padova e Firenze in data 14 luglio 1967 rep. 1167, modificata successivamente con atti aggiuntivi 1° dicembre 1967 rep. 1222 e 29 luglio 1969 rep. 1522.

---°°---

Modificato nel 2005, 2006, 2009, 2011

L'ultimo statuto è sulla G. U. del 7-7-2012